

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 gennaio 2011 in Roma, presso l'Ufficio della Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, sono presenti:

- Per la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Michele Ruggieri assistito da Antonio Fortuna e da Rosario Salonia, in qualità di consulente legale;
- FEDARLINEA, in persona del Presidente, Michele Ruggieri
- Per la FILT CGIL, Roberto Luvini, Massimo Ercolani;
- Per la FIT CISL, Beniamino Leone, Raffaele Formisano;
- Per la UILTRASPORTI, Angelo Patimo, Agostino Falanga.

### PREMESSO CHE

- a) la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, per il tramite della FEDARLINEA, con lettera dell'8 novembre 2010, prot. dal n. 573 al n. 642/LP, ha avviato una procedura di consultazione sindacale per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (C.I.G.S.), previsto dall'art. 7 sexies del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19 – ter, comma 22, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per un numero massimo di 230 lavoratori marittimi in regime contrattuale di Ruolo Organico (RO), Continuità Rapporto di Lavoro (CRL) e Turno Particolare (TP), aventi i profili professionali indicati nell'allegato "A" alla ricordata lettera della FEDARLINEA, che deve intendersi qui richiamata;
- b) a seguito della convocazione del 10 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Divisione VII, le Parti si sono incontrate il 15 ed il 23 novembre 2010, senza raggiungere alcun accordo;
- c) la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, come dichiarato nell'allegato al verbale di mancato accordo del 23 novembre 2010, ha comunicato che, stante l'impossibilità, in mancanza di accordo sindacale, di derogare alle vigenti disposizioni contrattuali, avrebbe proceduto alla sospensione ed al collocamento in C.I.G.S., a far data dal 1 dicembre 2010 e sino al 31 maggio 2011, di un numero massimo di 230 naviganti, fra quelli iscritti nel turno cosiddetto "in sovvenzione" e nel turno merci, con una media giornaliera di n. 172, lavoratori marittimi in RO (Ruolo Organico) e CRL (Continuità Rapporto Lavoro), cui sarebbe stata data precedenza all'imbarco, rispetto ai lavoratori in TP (Turno Particolare), ai sensi dell'art. 82 del vigente c.c.n.l. applicato;
- d) con la medesima dichiarazione la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha fatto presente che, al fine di ridurre i periodi di sospensione e compatibilmente alle esigenze di continuità dei servizi prestati, sarebbero state adottate modalità di rotazione tali da interessare tutti i lavoratori in RO e CRL, aventi i medesimi profili professionali e che, ove possibile, sarebbe stato offerto, ai lavoratori stessi e con il loro consenso, l'imbarco nelle rotte c.d. "fuori sovvenzione" alle condizioni economiche e normative previste dalla relativa contrattazione aziendale;
- e) successivamente, si sono svolti, in sede sindacale, incontri tra le Parti per tentare di addivenire ad una soluzione condivisa sul ricorso alla C.I.G.S. all'esito dei quali FEDARLINEA, con nota del 23 dicembre 2010, ha richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di convocare un incontro per definire con le Organizzazioni Sindacali un'intesa in tal senso;
- f) con telefax del 29 dicembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Divisione VII, ha convocato le Parti per il giorno 5 gennaio 2011;
- g) anche in tale occasione non è stato possibile raggiungere un accordo, stante la posizione espressa dalle Organizzazioni Sindacali di limitare il ricorso alla C.I.G.S. solo alle situazioni

oggettivamente contingenti correlate al prescritto adeguamento alle disposizioni comunitarie (Stockolm Agreement) che inevitabilmente ha determinato una situazione di temporaneo esubero del personale marittimo;

- h) la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha ribadito la necessità di ricorrere alla C.I.G.S. anche in tutti i casi di contrazione stagionale di passeggeri e mezzi trasportati che, comportando un minore utilizzo dei previsti incrementi delle tabelle di armamento, hanno inevitabilmente determinato una riduzione delle occasioni di lavoro per il personale marittimo e comunque in tutti i casi in cui per ogni altra ragione si dovessero determinare esuberanti di personale marittimo;
- i) la Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha, altresì, confermato che, nel complessivo periodo di C.I.G.S., dal 1 dicembre 2010 al 31 maggio 2011, il numero medio di lavoratori marittimi in RO (Ruolo Organico) e CRL (Continuità Rapporto Lavoro), fra quelli iscritti nel turno cosiddetto "in sovvenzione" e nel turno merci, sarà pari ad un massimo medio di 100 naviganti;
- j) le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la posizione già espressa di contrarietà alla decisione aziendale di sospendere la linea Bari-Durazzo ed al conseguente ricorso alla CIGS per i marittimi addetti a tale linea, ritengono necessario garantire anche ai lavoratori iscritti nel Turno Particolare il sostegno al reddito previsto dalla C.I.G.S.;

le Parti

hanno convenuto quanto segue

1. Al fine di garantire anche ai lavoratori iscritti nel Turno Particolare il trattamento straordinario di integrazione salariale (C.I.G.S.), previsto dall'art. 7 sexies del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19 - ter, comma 22, del D.L. 25 settembre 2009, le Parti convengono di escludere qualsiasi precedenza all'imbarco, così come prevista dai vigenti CCNL applicati al personale navigante, durante il periodo dalla prima data utile e, comunque non prima del 25 gennaio 2011, al 31 maggio 2011.
2. In considerazione dello stato di insolvenza in cui versa la Società, verrà richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale straordinario.
3. Entro il 24 gennaio 2011 le Parti si impegnano a sottoscrivere il verbale di accordo in sede ministeriale per consentire il ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario (C.I.G.S.), previsto dall'art. 7 sexies del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 e successivamente modificato dall'art. 19 - ter, comma 22, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per un numero massimo di 100 lavoratori marittimi in regime contrattuale di Ruolo Organico (RO), Continuità Rapporto di Lavoro (CRL) e Turno Particolare (TP), aventi i profili professionali indicati nell'allegato "A" alla ricordata lettera della FEDARLINEA dell'8 novembre 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

FEDARLINEA

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI